

## ACCORDO QUADRO

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE  
UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO  
DELL’ACCORDO QUADRO (ART. 59, COMMA 3 D. LGS. 36/23) DEI LAVORI DI  
SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI IN USO  
PRESSO L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, COMPRENSIVO DEL  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA. DURATA 24 MESI. IMPORTO  
EURO ----- – IVA ED ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI.

CIG B2BBC2E2DE CUP I92C23001140002 TEC\_AZ\_094

\*\*\*

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO: ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.lgs.  
36/2023, l'importo dei lavori massimo spendibile è di € ----- (iva esclusa),  
inclusi € ----- per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il ribasso offerto in sede di gara, pari al-----, sarà applicato al Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara (.....). Per le prestazioni non comprese si farà riferimento a-----

Il valore dell'accordo quadro non costituisce il minimo garantito per l'Impresa, atteso che l'Amministrazione non è obbligata a contrarre, ma solo ad affidare mediante contratti applicativi i lavori di manutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso della durata dell'accordo quadro e nel rispetto delle clausole e delle condizioni ivi fissate.

L'Amministrazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi riguardanti i lavori effettivamente disposti dal Direttore Lavori – D.L. ed eseguiti dall'Impresa per far fronte alle necessità manutentive, durante il periodo di

	vigenza dell'accordo quadro.	
	L'Amministrazione, per il servizio di manutenzione ordinaria, della durata di 24	
	mesi, pari ad Euro_____ oltre IVA 22% , corrisponderà canone semestrale pari	
	ad Euro_____ al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari a _____	
	Aggiudicazione: determinazione del Dirigente n. ..../2024	
	***	
	<b>DISCIPLINA CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO</b>	
	L'anno 2024 il giorno .. del mese di ...	
	tra	
	<b>L'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 – MARCA TREVIGIANA</b> , con sede legale in	
	Treviso, via Sant'Ambrogio in Fiera 37 - C.F./P.I. 03084880263, qui	
	rappresentata, giusta deliberazione del Direttore Generale n. ... del .. ..... 2024,	
	dall'ing. Sebastiano Barison, nato a Treviso l'11 settembre 1978, nella sua qualità	
	di Dirigente delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e	
	patrimoniali, di seguito denominata per brevità "Azienda Ulss" o	
	"Amministrazione",	
	e	
	l'operatore economico ....., C.F./P.IVA ....., con sede legale a	
	..... (..), in persona del legale rappresentante sig. ...., nato a	
	..... il .. ..... .., residente a ..... in via ..... n. .., identificato	
	mediante carta d'identità rilasciata dal comune di ....., in qualità di legale	
	rappresentante, di seguito denominata per brevità "Impresa";	
	<b>premesso che:</b>	
	- con deliberazione del Direttore Generale n. .... del .. ..... 2024 è stata	
	indetta gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023	
	2/15	



#### **Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro**

Con il presente Accordo vengono fissate le condizioni per l’esecuzione degli interventi di “.....” che saranno affidati dall’Amministrazione nel periodo di vigenza del presente accordo, nella misura che verrà stabilita dall’Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.

#### **Art. 2 – Rispondenza alle specifiche tecniche**

I lavori ed il servizio di manutenzione ordinaria in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione di gara e che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 3 – Esecuzione dei lavori**

L’Impresa si obbliga a eseguire tutte le lavorazioni, oggetto del presente accordo, che si renderanno necessarie nell’arco della durata temporale dello stesso e che saranno richieste di volta in volta dall’Amministrazione, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto e di seguito indicate.

L’Impresa si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di cui al presente accordo, nonché di quelle vigenti.

L’Impresa dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto.

#### **Art. 4 – Responsabile dell’accordo**

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l’Impresa è tenuta a comunicare all’Amministrazione le generalità del responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali. Tale responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a

farne le veci. Il responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile unico del procedimento (RUP) e con il Direttore Lavori (D.L.) le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente incarico.

#### **Art. 5 – Corrispettivo**

In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'Impresa, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto e a saldo del corrispettivo dell'appalto secondo le modalità indicate agli artt. ----- del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati:

- il progetto esecutivo dei lavori composto da:

- 1.1. Relazione specifica e quadro economico dell'opera;
- 1.2. Piano di sicurezza e di coordinamento;
- 1.3. Elenco prezzi unitari;
- 1.4. Computo metrico estimativo;
- 1.5. Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa;
- 1.6. Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica;
- 1.7. Relazione Criteri ambientali minimi - CAM;
- A.1. Elenco impianti elevatori;
- A1.3 Misure generali di tutela;

- il piano operativo di sicurezza dell'Appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici, all'allegato XV punto 3 del d.lgs. 81/08;

- Disciplinare di gara;

• Polizze a garanzia;

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

#### **Art. 7 – Modalità di esecuzione**

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici "*Contratti Applicativi*" firmati dal D.L. e saranno eseguiti e contabilizzati come indicato all'art. 8 del Capitolato speciale – parte amministrativa, al quale si rimanda per la relativa disciplina.

#### **Art. 8 - Durata**

Il presente accordo ha durata di 24 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione.

L' accordo si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- al raggiungimento del termine temporale contrattuale;
- al raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.

#### **Art. 9 – Modalità di determinazione del corrispettivo**

L'importo "*a misura*" è definito con l'applicazione del ribasso offerto in fase di gara sull'Elenco prezzi posto a base di gara integrato con l'Elenco Prezzi "....." e applicati alle quantità eseguite.

Si applica l'art. --- del Capitolato speciale per la revisione e l'adeguamento prezzi.

#### **Art. 10– Oneri a carico dell'Impresa**

L'impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell'Amministrazione, s'impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni

provvedimento e cautela necessari ad assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

#### **ART. 11 – Subappalto**

Il subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, nei limiti indicati dall'impresa stessa nell'offerta presentata in sede di gara.

Le parti danno atto che l'Impresa ha dichiarato che intende subappaltare le categorie -----e -----nei limiti del ..% dell'importo complessivo del contratto. Non è ammesso il subappalto a cascata.

L'Amministrazione non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alla procedura di gara e non risultate aggiudicatarie.

Si richiama integralmente il disposto dal capo 9 del C.S.A. parte amministrativa.

#### **Articolo 12 – Tracciabilità**

L'impresa assume, altresì, a pena di nullità del presente accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si impegna a comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”.

### **Art. 13 – Cauzione**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, l'impresa presta cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 di € \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_, contestualmente alla stipula del presente accordo.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento dell'Impresa. L'Amministrazione ha diritto, inoltre, di avvalersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'affidamento in caso di risoluzione del contratto disposta in danno.

### **Art. 14 – Assicurazione**

L'Impresa ha prodotto la seguente polizza assicurativa, richiesta ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. 36/2023, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, polizza C.A.R. e RCT n. \_\_\_\_\_ e valevole per l'intera durata dell'accordo pari all'importo stabilito all'art. 30 del C.S.A.

### **Art. 15 – Danni**

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale durante lo svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, obbligandosi a tenere indenne l'Amministrazione da conseguenti pretese e diritti di terzi, manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.



L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione oggetto del presente accordo a perfetta regola d'arte.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni controversia o causa diretta o indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

#### **Art. 15 – Clausola risolutiva espressa**

Oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ. che l'Amministrazione ha diritto di risolvere il presente accordo nel caso in cui l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche a uno solo degli inadempimenti come indicati nel C.S.A.

La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione trasmessa a mezzo PEC. La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 16 – Disciplina applicabile**

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto, nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal d.lgs. n. 36/2023, dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

#### **Art. 17 - Norme per la prevenzione della corruzione**

L'impresa prende atto che, sulla base della legge 6 novembre 2012, n. 190

*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, l’Azienda Ulss n. 2 – Marca trevigiana ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, sezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”*, pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) – Sez. Amministrazione Trasparente, e si impegna a osservarne il contenuto. La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

L’impresa, inoltre, si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Patto di integrità in materia di contratti pubblici (Allegato n. 1), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si precisa, inoltre, che al presente contratto si applica il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

#### **Art. 18 – Risoluzione di diritto**

Il presente contratto è risolto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011.

In tal caso, sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’Amministrazione, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L’Impresa si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui ai predetti Piani e Patti e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

3) Nel caso in cui l'Impresa sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, da parte di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, o sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del cod. pen.

4) Ogni qualvolta nei confronti dell'Impresa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis cod. pen.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

L'Impresa si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011.

L'Impresa si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

#### **Art. 19 – Ulteriori adempimenti**

L'Impresa si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159/2011, che prevede *“i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85”*.

#### **Art. 20 – Codice di comportamento**

L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, s'impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, approvato con deliberazione del direttore Generale n. .. del .. ..... .... e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente. L'Impresa s'impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall'Impresa formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Nello specifico, i dati personali forniti dall'Impresa saranno raccolti presso l'Amministrazione, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti infor-

matici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione dell'accordo e dell'adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs. 196/2003 come sopra modificato.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/2003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### **Art. 22 – Spese per tasse, imposte e bolli**

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in “caso d'uso”, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo e di registrazione.

#### **Art. 21 – Foro Competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente accordo sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente, che è stata individuata dalle parti in via esclusiva nel Tribunale di Treviso.

E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri di cui all'art. 213 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 23 – Rinvio**

Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviavano a quanto già prescritto nel Capitolato speciale (Allegato n. 2).

In caso di discordanza tra il Capitolato speciale e il presente accordo, prevale il presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

\*\*\*\*\*

Il presente documento informatico, che consta di n. 15 pagine, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 dalle parti sotto indicate

**PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

**Ing. Sebastiano Barison**

**PER L'IMPRESA .....**

**Il Rappresentante Legale**

**Sig. ....\***

\*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)


**U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali**

Spett.le Ditta

.....

e-mail.....;

pec.....;

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (ART. 59 CO. 3 D. LGS. 36/23) DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER 24 MESI.

IMPORTO EURO \_\_\_\_\_ (IVA ESCLUSA) ED ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO INCLUSI.

CIG \_\_\_\_\_ – CUP \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO**  
 (art. 8 del Capitolato speciale d'Appalto – parte amministrativa)

**Tipologia di intervento**

- ☐ Lavori non urgenti programmati e/o a guasto  
☐ Lavori urgenti  
☐ Lavori somma urgenza

IMMOBILE OGGETTO INTERVENTO: .....

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO: .....

IMPORTO PREVISTO: .....

**MODALITÀ D'INTERVENTO**

Sopralluogo: .....

Data inizio lavori: .....

Data fine lavori: .....

Prescrizioni particolari: .....

Annotazioni ed allegati; .....

**Il presente contratto applicativo, dovrà essere datato e sottoscritto per accettazione, e rinviato al Direttore dei Lavori.**

Treviso, .....

**L'appaltatore**

.....

**Il Direttore dei lavori**

.....